

REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI SECONDO LA PROCEDURA INFORMATICA

(emanato con Decreto Rettorale n.241/2014 in data 11 luglio 2014)

in vigore dal 14 luglio 2014

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo, le modalità per l'espressione del voto con procedura informatica.
2. L'ambito di applicazione ed i casi in cui può essere utilizzata la procedura informatica disciplinata dal presente regolamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "espressione del voto con modalità informatica": l'espressione del voto con utilizzo di procedure informatiche o telematiche;
 - b) "postazione telematica di voto": i computer o più in generale le apparecchiature informatiche, collocate in appositi locali delle sedi dell'Università in modo da garantire la segretezza dell'attività svolta dall'elettore, attraverso le quali l'elettore può accedere alla stazione di voto;
 - c) "stazione di voto": la postazione di voto virtuale, ossia la pagina protetta del sito telematico in cui l'elettore può esprimere il proprio voto;
 - d) "procedura informatica" o "telematica": la procedura attraverso la quale viene consentito all'elettore di esprimere il proprio voto attraverso strumentazioni elettroniche, in alternativa all'espressione dello stesso con le tradizionali schede elettorali.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è limitato alla sola disciplina dell'espressione del voto con modalità informatica.
2. I casi in cui può essere utilizzata la procedura informatica disciplinata dal presente regolamento sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il presente regolamento integra il Regolamento Generale di Ateneo esclusivamente quanto alle modalità di espressione del voto con modalità informatica. In caso di contrasto con le norme del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere data prevalenza a quest'ultimo.

Articolo 4

Principi

1. Il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la libertà, la segretezza, la certezza, l'unicità e l'integrità dell'espressione di voto, nonché la semplicità della procedura.
2. Il voto espresso in violazione di tali requisiti è nullo.

Articolo 5

Indizione delle elezioni con modalità della votazione per via informatica

1. Nel provvedimento di indizione delle elezioni deve essere specificato se l'espressione del voto deve avvenire in via informatica.

Articolo 6

Responsabile della procedura telematica

1. Con il provvedimento con cui si indicano le elezioni con espressione del voto in via telematica è individuato il responsabile della procedura telematica.
2. Il responsabile della procedura è individuato tra i dipendenti dell'Università con specifiche competenze in ambito informatico.
3. Il responsabile del procedimento fa parte della commissione di seggio.
4. Compiti del responsabile della procedura sono:
 - a) assicurare la piena funzionalità delle apparecchiature destinate all'espressione del voto;
 - b) assicurare che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 4;
 - c) assicurare che siano predisposte un congruo numero di postazioni di voto.

Articolo 7

Custodia dei certificati elettorali

1. Nel caso di utilizzo di un sistema informatico di voto che preveda l'utilizzo di certificati elettorali, questi ultimi sono conservati all'interno di un plico sigillato, che il Presidente della commissione o della sezione di commissione del seggio provvede a custodire.
2. In caso di elezioni articolate su più giorni di votazione, il plico viene sigillato al termine di ciascuna giornata, per essere riaperto il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 8

Modalità di svolgimento della votazione in via informatica

1. Nel caso di utilizzo di un sistema informatico di voto che preveda l'utilizzo di certificati elettorali, presso il seggio (o le sezioni di seggio), previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascun elettore un certificato elettorale nominativo sigillato, contenente un codice personale di identificazione (*username*) ed un codice segreto (*password*).
2. Dopo aver avuto accesso alla postazione telematica di voto, l'elettore apre il certificato elettorale (ove previsto) e digita *username* e *password*. Sulla base di tali dati il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla.
3. Una volta identificato, l'elettore può scegliere di votare uno o più candidati tra quelli proposti, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo e dai regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture didattiche.
4. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili deve essere prevista la scheda bianca.
5. L'elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

Articolo 9

Scrutinio informatizzato

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, eventualmente acquisiti i verbali delle singole sezioni di seggio, la commissione di seggio, avvalendosi del responsabile della procedura informativa e/o di altri esperti informatici in caso di impedimento dello stesso, procede allo scrutinio definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna centralizzata.

Articolo 10

Trasmissione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, si redige apposito verbale cui si allegano:
 - a) i certificati elettorali;
 - b) i verbali delle commissioni di seggio delle operazioni di voto.
2. Il Presidente trasmette il suddetto verbale alla Commissione elettorale.

Articolo 11

Individuazione del sistema di votazione

1. L'individuazione del sistema di votazione elettronica adottato dovrà, comunque, prevenire qualunque tipo di frode intenzionale sia da parte di chi gestisce il sistema sia da parte degli utilizzatori sia da parte di esterni.

2. In ogni caso devono essere garantite la conservazione dei dati elettronici e la verificabilità del risultato della votazione, anche ai fini di eventuali impugnazioni.

Articolo 12

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 13

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.